

AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE

Questo provvedimento di iniziativa parlamentare **riconosce la figura dell'agricoltore quale custode dell'ambiente**; ha quindi **un valore prettamente simbolico**, atteso che **non prevede aiuti specifici e rilevanti** che possano consentire di qualificarla come strumento di sostegno e di programmazione in materia agricola.

In passato, come ha ricordato **Maria Stefania Marino (PD-IDP)**, **il Partito Democratico** si era già espresso in tal senso con **diversi provvedimenti regionali**, tra questi: la legge regionale n. 34 del 30 ottobre 2015, della **Regione Abruzzo**; la legge regionale n. 6 del 9 marzo 2015, della **Regione Marche**, dov'è già presente **l'elenco degli agricoltori custodi**; la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, della **Regione Sardegna**; la legge regionale della **Calabria** n. 14 del 28 maggio 2018, "tutela, conservazione e valorizzazione della diversità del patrimonio, di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese". Legge che, all'articolo 8, prevede la figura di "agricoltore custode e allevatore custode".

Questo provvedimento può creare però – ha ricordato **Maria Stefania Marino (PD-IDP)** – **le premesse per lo sviluppo di politiche pubbliche**, anche da parte degli enti locali, "a condizione che tale politiche **debbano risultare adeguatamente finanziate** e debbano valorizzare quell'insieme di competenze e di conoscenze troppo spesso non adeguatamente valorizzate", ma che invece risultano determinanti per una buona riuscita degli interventi, da adottare per il settore agricolo.

Il provvedimento, infatti, prevede **l'istituzione di uno specifico elenco degli agricoltori** che operano e possono essere **coinvolti in progetti** che abbiano, come prioritaria finalità, la tutela dell'ambiente e del territorio.

Il gruppo del **Partito Democratico**, come al Senato, **ha votato a favore di questa proposta di legge**, "anche se – come ha sottolineato Stefano Vaccari (PD-IDP) durante la discussione generale in Aula – quanto previsto nella norma è solo un tassello di un mosaico che sulle politiche agricole si fa fatica a costruire, perché il Governo ha deciso di procedere, dall'inizio di questa legislatura, per spot, non sapendo affrontare quelle criticità di sistema e strutturali che invece richiederebbero una particolare attenzione con interventi e misure ben di altro genere".

"Le proteste di questi giorni in Italia e in Europa ci dicono che c'è un gran fermento nel mondo agricolo e che, **al di là degli eccessi e di qualche manipolazione propagandistica** di chi tenta di appropriarsi di quella protesta, bisognerebbe avere la forza di ascoltare le ragioni di fondo che spingono quei custodi del territorio a mobilitarsi in maniera così massiccia ed eclatante, certo, contro alcune politiche dell'Unione europea, ma anche contro scelte dei Governi nazionali, qui in Italia, piuttosto che in Germania o in Francia".

Sono chiare le ragioni, che si sommano a quelle europee, per le quali gli agricoltori sono in piazza. “Una ragione su tutte – ha ribadito **Stefano Vaccari (PD-IDP)** – è che **quelle persone** non stanno chiedendo mance e manette e tanto meno i soliti sussidi capaci di fronteggiare una singola specificità per un breve periodo di tempo, **chiedono, semmai, di vedere riconosciuto il loro lavoro, che non è settoriale, ma assume aspetti primari e multifunzionali**, poiché risponde a interessi diffusi e generali e, anche in questo caso, ne ricordo uno su tutti: **all’agricoltura si chiede di accompagnare la fase della transizione ecologica** per costruire un futuro senza combustibili fossili dentro un modello di sviluppo sostenibile e di qualità”.

“Questo provvedimento – [ha concluso Maria Stefania Marino \(PD-IDP\) nella dichiarazione di voto finale](#) – **rimarrà carta straccia** se ad esso non seguiranno con immediatezza **adeguati piani e giuste risorse** per le infrastrutture e per tutte le altre misure necessarie ... per **un rapido e concreto aiuto al comparto agricolo** e a tutto l’indotto che rappresenta per il nostro Paese un comparto importante. Quindi, **cerchiamo di trattare l’agricoltura con la serietà e l’impegno che merita**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura” (Approvata dal Senato) [AC 1304](#) e abbinata e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XIII Commissione Agricoltura.

FINALITÀ (ART. 1)

L’articolo 1 reca le **finalità della legge**, prevedendo che lo Stato, le Regioni e le Province autonome tutelino e sostengano la **salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema**, nel rispetto dei principi di cui **all’articolo 9 della Costituzione**, anche attraverso il **riconoscimento** della figura dell’**agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio**, che concorre alla **protezione del territorio** stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole, nonché dello **svuotamento dei piccoli insediamenti urbani** e dei centri rurali e dal **rischio idrogeologico**.

AGRICOLTORE CUSTODE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (ART. 2)

L’articolo 2 definisce **agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio** gli **imprenditori agricoli, singoli e associati**, che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonché **le società cooperative del settore agricolo e forestale** che si occupano di **almeno una delle seguenti attività**: manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell’assetto idraulico ed idrogeologico e di difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi.

Si occupa, inoltre, di custodia della biodiversità rurale, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali, allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali, conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali, contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Si fanno **salve le disposizioni contenute** nella [legge n. 194 del 2015](#), che reca norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tale legge prevede, in particolare, all'articolo 2, comma 3, **una definizione di agricoltori custodi** come di coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle **risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica**.

PROMOZIONE DELLA FIGURA DELL'AGRICOLTORE CUSTODE (ART. 3)

L'articolo 3 disciplina la **promozione della figura dell'agricoltore custode** dell'ambiente e del territorio. In particolare, si prevede che le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possano **promuovere la diffusione della figura** dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio anche **attraverso progetti, accordi e protocolli di intesa** volti a **valorizzarne il ruolo sociale** e a **realizzare opere per lo svolgimento delle attività** previste dall'articolo 2, nonché **opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti**. Per tali finalità, i citati enti territoriali possono prevedere il **riconoscimento di specifici criteri di premialità**, inclusivi della **riduzione dei tributi** di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **in favore** degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio **iscritti nell'apposito elenco** disciplinato dall'articolo 5.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI (ART. 4)

L'articolo 4 prevede che, **per la conclusione dei contratti di collaborazione** per la stipula delle **convenzioni** di cui rispettivamente agli articoli 14 e 15 del [decreto legislativo n. 228 del 2001](#), le **pubbliche amministrazioni** valutano l'opportunità di accordare la **preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco** di cui all'articolo 5 in ragione del servizio che intendono affidare con i medesimi contratti.

ELENCO DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (ART. 5)

L'articolo 5 **disciplina l'elenco degli agricoltori custodi** da istituire **presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura** delle regioni e delle province autonome, e al quale sono **iscritti, su richiesta**, gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA (ART. 6)

L'articolo 6 istituisce la **Giornata nazionale dell'agricoltura**, che viene celebrata la **seconda domenica di novembre**, al fine di far conoscere il **ruolo fondamentale dell'agricoltura** che, nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, **incarna l'essenza della vita** e la cui pratica è fondamentale al **soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo** e al raggiungimento del **benessere economico, ambientale e sociale del Paese**. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE (ART. 7)

Al fine di **celebrare** questa **Giornata nazionale**, l'articolo 7 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possano **promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, **iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche** finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive **dell'agricoltura sostenibile**, nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle **funzioni ecosistemiche dell'attività agricola** in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (ART. 8)

In base all'articolo 8, in occasione della Giornata nazionale **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, nell'ambito della loro autonomia, **possono promuovere iniziative didattiche percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura**, anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.

INFORMAZIONE RADIOFONICA, TELEVISIVA E MULTIMEDIALE NELLA GIORNATA NAZIONALE (ART. 9)

L'articolo 9 prevede che la **società concessionaria del servizio pubblico** radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le **disposizioni previste dal contratto di servizio**, possa **dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale** nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

ISTITUZIONE DEL PREMIO «DE AGRI CULTURA» (ART. 10)

L'articolo 10 **istituisce** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il **premio De agri cultura**, che viene riconosciuto **agli agricoltori che si sono distinti per avere prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema**, autorizzando a tal fine la spesa di **20.000 euro annui** a decorrere dal 2023. Il premio è assegnato secondo **modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura

tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento

COPERTURA FINANZIARIA (ART. 11)

Infine, l'articolo 11, modificato durante l'esame in Aula, reca la **copertura finanziaria della legge.**